

Allegato A

Bando per l'assegnazione dei contributi, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii., per progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.

1. In attuazione degli articoli 3, comma 3, lettera h) e 11-bis della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii., e in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018, al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, sono concessi contributi per interventi finalizzati all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a-bis) della citata legge regionale, nelle aree individuate, con atti propri, dai singoli Comuni, secondo quanto previsto all'allegato A) alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018, il cui elenco è consultabile, a decorrere dal 1° luglio 2019, alla pagina web: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali>

2. Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 800.000,00, di cui:

€ 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2019

€ 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2020

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono presentare domanda e concorrere alla concessione dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese esercenti il commercio, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi, aventi i requisiti soggettivi sotto indicati, che intendono insediarsi e/o avviare un "esercizio commerciale polifunzionale" nelle aree individuate dai Comuni in conformità alla delibera della Giunta regionale n. 2022/2018 o implementare nuovi servizi offerti, nel caso di esercizi commerciali polifunzionali già avviati.

2. Al momento della presentazione della domanda, l'impresa dovrà possedere i seguenti **requisiti**:

- a) avere, ai sensi del comma 2, art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti non superiore a 40 e gli ulteriori parametri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE, come confermato da ultimo nell'allegato 1, art. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b) essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- c) essere attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, quali fallimento, liquidazione anche volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non operare nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- e) non ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del medesimo

D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia di cui all'allegato Mod. 7/A, tramite interrogazione della BDNA.

3. Costituisce, inoltre, condizione di ammissibilità l'impegno a rispettare l'apertura annuale, pena la revoca e restituzione dei contributi concessi.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

2. CARATTERISTICHE DI PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati all'insediamento¹, avvio² o sviluppo³ di *esercizi commerciali polifunzionali* di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., aventi le caratteristiche di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018 e localizzati in aree comunali soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, individuate, con propri atti, dai Comuni, in conformità all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018.

2. Ai fini del presente bando, si definisce "*Esercizio commerciale polifunzionale*" al quale può essere attribuita tale denominazione, l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, esercitata unitamente ad **almeno tre delle attività aggiuntive** previste in almeno due macrocategorie sotto riportate, in conformità a quanto previsto all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018:

➤ ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
- c) rivendita di giornali e riviste;
- d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

➤ ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA:

- a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
- b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
- e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
- f) servizi di informazione turistica;
- g) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo.
- h) dispensario farmaceutico;
- i) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore.

➤ ATTIVITÀ INTEGRATIVE A CARATTERE RICETTIVO:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).

¹ Si ha nel caso di impresa che intenda insediarsi, localizzandosi in un'area soggetta a rarefazione commerciale individuata dal relativo Comune, avviando un esercizio commerciale polifunzionale.

² Si ha nel caso di impresa già localizzata in area soggetta a fenomeni di rarefazione commerciale individuata dal relativo Comune, che intenda avviare un esercizio commerciale polifunzionale.

³ Si ha nel caso di impresa che ha già avviato un esercizio commerciale polifunzionale e che intenda implementare nuovi servizi offerti.

Tale forma di accoglienza è possibile solo in forma occasionale presso la propria abitazione di residenza o stabile dimora;

- b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- c) gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n.16 del 28 luglio 2004;
- d) gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004, anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 16/2004.

3. In ogni caso, la superficie destinata all'attività di vendita al dettaglio dell'esercizio polifunzionale deve comunque rispettare il limite massimo di 250 metri quadrati. La superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del suddetto limite.

4. A conclusione del progetto finanziato, l'intervento dovrà essere funzionale e risultare realizzato nel pieno rispetto delle normative applicabili allo stesso, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia, nonché nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle specifiche normative settoriali, pena la revoca dei contributi concessi e la restituzione di eventuali somme già erogate.

5. Ai fini dell'attribuzione e dell'utilizzo della denominazione di "Esercizio commerciale polifunzionale", il soggetto beneficiario dovrà comunicare al Comune di appartenenza, l'insediamento, l'avvio o lo sviluppo dello stesso, con l'indicazione delle relative attività esercitate, delle quali si dovrà avere evidenza nel Certificato Camerale.

6. Per la realizzazione dei suddetti interventi sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate, direttamente imputabili al progetto, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 o al diverso termine individuato a seguito di eventuale concessione di proroga, per:

- a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
- b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
- c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
- d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
- e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.

7. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30% del totale degli investimenti.

8. Sono non ammissibili le seguenti spese:

- le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le spese per materiali di consumo e minuterie;
- le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- le spese di assistenza e manutenzione;
- le spese per l'acquisto di beni usati.

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il **2 settembre 2019** esclusivamente mediante posta elettronica certificata⁴ (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

2. La domanda, in regola con l'imposta di bollo⁵, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, utilizzando il Mod. 1/A allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati gli obiettivi perseguiti, gli interventi previsti, i tempi di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma di cui al paragrafo 5, redatta conformemente allo schema di cui all'allegato Mod.2/A al presente bando;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a), punto 2) del paragrafo 1, conformemente all'allegato Mod. 3/A "Parametri dimensionali dell'impresa";
- c) dichiarazioni attestanti la situazione "de minimis"⁶ relativamente all'**impresa unica**, conformemente all'allegato Mod. 4/A "Dichiarazione de minimis impresa richiedente" ed eventualmente, all'allegato Mod. 5/A "Dichiarazioni de minimis imprese collegate";
- d) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per la successiva consultazione sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) della comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nonché le singole autocertificazioni ex art.89 del d.lgs. 159/2011, in conformità all'allegato Mod. 6/A "Documentazione per comunicazione antimafia";
- e) "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese", sottoscritta dal legale rappresentante conformemente all'allegato Mod. 7/A;
- f) in caso di opere edili, gli elaborati progettuali e il computo metrico estimativo a firma di un tecnico abilitato, ove previsto dalla normativa;
- g) dettagliati preventivi di spesa per l'acquisto di impianti, attrezzature, arredi, ecc non rientrati nel suddetto computo metrico;
- h) documento soggetto alla pubblicazione per la trasparenza, prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 conformemente all'allegato Mod. 8/A.

3. La domanda deve essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo eventualmente concesso ed esibita a richiesta della Regione.

4. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono motivo di esclusione:

⁴ I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 65/82. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

⁵ L'adempimento relativo all'imposta di bollo è assicurato mediante l'apposizione della marca da bollo sul modulo di domanda (Mod. 1/A), riportando sul medesimo modulo la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo, da conservarsi in originale per almeno 5 anni successivi alla liquidazione a saldo del contributo eventualmente concesso ed esibita a richiesta dalla Regione.

⁶ Ai fini della compilazione delle dichiarazioni de minimis, le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi o modalità diversi da quelli stabiliti al paragrafo 3;
 - b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - c) la mancata trasmissione entro i termini di presentazione della domanda della relazione tecnica descrittiva dell'intervento di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3, secondo il format di cui al Mod. 2/A;
 - d) la localizzazione dell'intervento al di fuori delle aree individuate dai Comuni in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 2022/2018, di cui all'elenco pubblicato alla pagina web <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali>;
 - e) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1;
2. Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 8.

5. DECORRENZA DEGLI INTERVENTI, TEMPI DI ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA

1. Sono ammissibili gli progetti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e conclusi entro il 31 dicembre 2020.
2. Per progetti conclusi sono da intendersi quelli materialmente completati e realizzati, per i quali tutti i pagamenti previsti sono stati realizzati. La data dell'ultimo pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto.
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - realizzazione nell'anno 2019 del 50% delle attività progettuali e relativo budget di spesa;
 - realizzazione nell'anno 2020 del 50% delle attività progettuali e relativo budget di spesa.
4. In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale al 31/12/2019, si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento al 2020 delle mancate spese sostenute.
5. In deroga al suddetto termine di conclusione del progetto può essere concessa proroga per un periodo massimo di 12 mesi, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista. In tal caso si procede al relativo adeguamento del cronoprogramma, a seguito della presentazione, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo, della rendicontazione dello stato di avanzamento annuale per la relativa liquidazione.

6. CRITERI DI PRIORITÀ

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili, sono considerati prioritari e quindi con precedenza in graduatoria, secondo l'ordine indicato:
 - 1) i progetti presentati da imprese che intendano insediarsi e/o avviare un esercizio commerciale polifunzionale in aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale individuate dai relativi Comuni, caratterizzate da **assenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto e che prevedano di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare**;
 - 2) i progetti presentati da imprese già localizzate alla data di presentazione della domanda nelle aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale individuate dai relativi Comuni, che intendano avviare un esercizio commerciale polifunzionale e **che esercitano o prevedano di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare**.
2. Nell'ambito della priorità di cui al precedente punto 2), saranno attribuiti i seguenti punteggi (arrotondati alla seconda cifra decimale):
 - a) progetti presentati da imprese localizzate in aree aventi un numero di abitanti compreso tra gli intervalli di seguito indicati e nelle quali sia presente **un solo esercizio** commerciale del settore merceologico alimentare o misto:
 - da 2.999 e fino a 2.000 abitanti (max 30 punti);
 - da 1.999 e fino a 1.000 abitanti (max 25 punti);
 - da 999 e fino a 333 abitanti) (max 20 punti);

b) progetti presentati da imprese localizzate in aree aventi un numero di abitanti compreso tra gli intervalli di seguito indicati e nelle quali siano presenti **due esercizi** commerciali del settore merceologico alimentare o misto:

- da 2.999 e fino a 2.000 abitanti (max 15 punti);
- da 1.999 e fino a 1.000 abitanti (max 10 punti);
- da 999 e fino a 333 abitanti (max 5 punti);

3. Ulteriori punteggi assegnabili a tutti i progetti presentati e ammissibili:

➤ per attività di tipo commerciale:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (10 punti);
- b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa (5 punti);
- c) rivendita di giornali e riviste (5 p);
- d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati (5 p);

➤ per attività di servizio alla collettività ed al turista:

- a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni (10 punti);
- b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste (10 punti);
- c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni (10 punti);
- d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point (3 punti);
- e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario (7 punti);
- f) servizi di informazione turistica (7 punti);
- g) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo (3 punti).
- h) dispensario farmaceutico (5 punti);
- i) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore (5 punti).

➤ per attività integrative a carattere ricettivo:

- j) gestione di bed and breakfast (3 punti)
- k) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico (3 punti)
- l) gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda (5 punti)
- m) gestione di rifugi escursionistici (3 punti)
- n) gestione di campeggi (6 punti)

4. In caso di parità di punteggio tra imprese aventi le caratteristiche potenziali per il conseguimento del rating di legalità si riconosce la precedenza in graduatoria alle imprese in possesso di tale rating, con ulteriore preferenza per coloro i quali possiedono il rating maggiore (espresso in stelle). Il rating di legalità (Art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda e verificato in sede di istruttoria amministrativa.

5. Al di fuori del suddetto caso, si riconosce la precedenza in graduatoria ai soggetti con progetti aventi l'investimento ammissibile più alto.

7. REGIME DI AIUTO, MISURA DEI CONTRIBUTI E CUMULABILITÀ

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’**impresa unica**⁷ non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. Il contributo in conto capitale è concesso, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e per un importo massimo di € 40.000,00 secondo l’ordine della graduatoria contenente il punteggio ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente bando, pari ad € 800.000,00.
3. Il presente contributo regionale non è cumulabile con altri aiuti e agevolazioni concessi per le stesse spese ammissibili.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L’istruttoria delle istanze pervenute viene effettuata dal Servizio regionale competente che provvede alla verifica formale dei requisiti richiesti nonché della completezza della documentazione prodotta e a predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo sulla base dei criteri di priorità e relativi punteggi previsti al precedente paragrafo 6.
2. L’ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. Tale comunicazione non è prevista per i vizi formali insanabili di cui al paragrafo 4, laddove il risultato non potrebbe avere un esito diverso da quello previsto nel presente bando.
4. La Giunta regionale, tenuto conto dell’apposita proposta, con propria deliberazione da pubblicarsi sul B.U.R.E.R., approva il programma contenente l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili, con l’indicazione dei contributi concedibili, nonché l’elenco delle domande escluse, con l’indicazione delle relative motivazioni.

⁷Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s’intende per «**impresa unica**» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle **relazioni seguenti**:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell’ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.

Nel caso invece di **scissione di un’impresa** in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

5. A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale, il responsabile del procedimento comunica con lettera da trasmettersi con posta elettronica certificata, l'esito dell'istruttoria relativa alla domanda presentata, ai soggetti esclusi e quelli ammessi ma non finanziati per carenza di risorse, indicando ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii., il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

6. Il dirigente regionale competente dispone con proprio atto la concessione dei contributi e il relativo impegno sull'apposito capitolo di bilancio. Ad esecutività di tale determinazione, il responsabile del procedimento comunica e notifica con lettera da trasmettersi con posta elettronica certificata l'ammissione al finanziamento agli interessati.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

8. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

9. La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

9. TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 3, paragrafo 5 ed eventuale successivo adeguamento, per stato di avanzamento annuale e saldo finale, da trasmettersi da parte del soggetto beneficiario, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. La rendicontazione delle spese relative degli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui gli interventi e le attività progettuali realizzati e le relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, con riferimento a spese sostenute e pagate, a suo tempo previste o modificate da successive varianti.

3. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere, **entro 45 giorni** dal termine di conclusione del progetto, così come definito al comma 2 del paragrafo 5, la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento progettuale, il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il riepilogo delle spese dettagliate, secondo lo schema allegato Mod. 2 /A opportunamente adeguato;
- b) copia della comunicazione di avvio dell'esercizio commerciale polifunzionale trasmessa al Comune di appartenenza, come previsto al comma 5, paragrafo 2 del presente bando;
- c) computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Nel caso di opere edili non ispezionabili (es. scavi per interramento tubazioni, ecc.) dovrà essere prodotta adeguata documentazione fotografica dell'avanzamento dei lavori, in assenza della quale non risulteranno ammissibili;
- d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che l'intervento oggetto del contributo è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative applicabili allo stesso, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia nonché nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle specifiche normative settoriali e, che per le opere che lo prevedano, riportare gli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera finanziata ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non siano ancora perfezionati i termini per il rilascio;
- e) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse, costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il modello che sarà appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi, riportante un elenco dei titoli di spesa fiscalmente validi con riferimento alle voci di spese sostenute e regolarmente pagate;

- f) copia dei titoli di spesa, intestati al soggetto beneficiario e riferiti all'iniziativa oggetto del contributo, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni e servizi acquisiti o dei lavori realizzati, precisando che non è ammessa alcuna forma di autofatturazione;
- g) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati dal beneficiario (contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi della fattura – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al consulente accompagnato dalla copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso – ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura), precisando che non sono ammissibili i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore o tramite paypal.
4. L'erogazione dello stato di avanzamento annuale avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al paragrafo 5, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento e le maggiori spese sostenute non saranno riconosciute. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese esigibili relative ad attività e interventi realizzati entro il 31/12/2019 o entro il diverso anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento di quest'ultimo, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.
5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui precedente comma 3 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla relativa spesa prevista.
6. L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.
7. I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga raggiunto almeno il 50% della spesa ammessa.
8. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo verrà verificato se nei confronti del soggetto beneficiario sussistono, cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., relativamente alla comunicazione antimafia di cui al Capo III del decreto medesimo.
9. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3. Detto termine si intende sospeso, fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.
10. Il soggetto beneficiario è tenuto al mantenimento del **vincolo di destinazione** soggettivo e oggettivo dei beni e delle opere oggetto di contributo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11 "*variazioni soggettive beneficiari*", per almeno 3 anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo.
11. Al momento della presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3, a conclusione del progetto finanziato, gli interventi dovranno essere funzionali e risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia, pena la revoca dei contributi concessi e la restituzione di eventuali somme già erogate. L'esercizio commerciale polifunzionale beneficiario del contributo di cui al presente bando dovrà esercitare l'attività di commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente alle previste attività aggiuntive, in conformità a quanto previsto all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018 e di ciò si dovrà avere evidenza nel Certificato Camerale.

10. MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione, che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate .
2. Sono considerate variazioni ordinarie, che non necessitano di specifica autorizzazione:
- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;

- la sostituzione di taluno dei lavori/beni/servizi previsti nel progetto finanziato, con altri lavori/beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.
3. La richiesta, adeguatamente motivata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovrà essere corredata da una relazione, in cui saranno evidenziate e motivate le differenze rispetto al progetto originario.
 4. In ogni caso dovranno essere mantenuti inalterati gli obiettivi originari per le finalità del progetto.
 5. Eventuali importi superiori, necessari a seguito della variazione per la realizzazione del progetto, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile.

11. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- b) presenti specifica domanda di subentro con relativo trasferimento nella titolarità del progetto e del contributo;
- c) risulti, nell'atto di fusione, cessione o acquisizione, il cessionario del contributo previsto nel presente bando;
- d) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare il vincolo di destinazione di cui al paragrafo 9 per periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Le suddette operazioni devono essere comunicate alla Regione prima che le stesse si verifichino e qualora ciò non sia possibile, la comunicazione deve avvenire almeno entro 30 giorni dal loro verificarsi.

12. CONTROLLI

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino a 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

2. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato, qualora:

- a) la realizzazione del progetto risulti difforme rispetto a quello approvato e senza preventiva autorizzazione della Regione;
- b) l'esercizio commerciale polifunzionale non risulti attivo e avviato entro il termine di rendicontazione finale di cui al comma 3, paragrafo 9;

- c) il progetto non venga concluso entro il termine del 31/12/2020 o entro il diverso termine previsto a seguito di eventuale proroga e/o per mancata trasmissione nei termini di cui al paragrafo 9, a conclusione del progetto (entro 45 giorni dalla relativa conclusione) della documentazione prevista al comma 3 del medesimo paragrafo 9;
 - d) la spesa rendicontata ammessa risulti in misura inferiore al 50% dell'importo ammesso;
 - e) venga accertata, dopo la concessione, la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
 - f) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;
 - g) non venga mantenuto il requisito di cui alla lett. e) del paragrafo 1;
 - h) non venga rispettato l'impegno di apertura annuale dell'esercizio commerciale polifunzionale previsto al comma 3, art. 11 bis, L.R. 41/97 e ss.mm.ii.;
 - i) venga cessata l'attività o in caso di trasferimento della sede operativa oggetto di contributo in aree diverse da quelle soggette a fenomeni di rarefazione commerciale individuate dal relativo Comune e senza previo accordo con lo stesso e in generale in caso di mancato mantenimento del vincolo di destinazione dei 3 anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo, di cui al comma 11, paragrafo 9.
2. In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data del provvedimento di revoca.

14. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D. LGS. N. 33/2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".